

**SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE  
GIUNTA ESECUTIVA**



**Deliberazione n. 9 del 22 ottobre 2018**

**Oggetto: Protocollo di Intesa sulle modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario di Pistoia in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia. Proposta modifiche.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **VENTIDUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **12,00** nella Sala del Gonfalone del Comune di Pistoia - Piazza Duomo n. 1, si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese.

Presiede la seduta la Presidente della SdS Pistoiese **Anna Maria Ida Celesti**

All'appello risultano presenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
MARCO TRAVERSARI	SINDACO DEL COMUNE DI MARLIANA	X	
ANNA MARIA IDA CELESTI	VICE SINDACO DEL COMUNE DI PISTOIA	X	
GIACOMO MANGONI	SINDACO DEL COMUNE DI AGLIANA	X	
ROBERTO RIMEDIOTTI	ASSESSORE DEL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	X	
ROSSELLA BOLDRINI	RAPPRESENTANTE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	X	
		<b>N. 5</b>	<b>N. 0</b>

Sono, altresì, presenti: Monica Milani, Assistente Amministrativo SdS P.se.

La Presidente della Società della Salute Pistoiese, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Udita la relazione della Presidente della Società della Salute Pistoiese.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto (Z/D) Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese (di seguito denominata SdS P.se);
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se;
- in data 06 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Z/D Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1.
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 Settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS P.se e nominata la Giunta Esecutiva.

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Premesso, altresì, che:

- che la riforma del Diritto di Famiglia (Decreto Legislativo n. 154 del 28/12/2013 e la L.219 del 10/12/2012) ha modificato le competenze dei Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario in materia di affidamento dei minori, di affiliazione e di decadenza della responsabilità genitoriale;
- che con la sopra citata riforma sono notevolmente aumentati i casi di tutela minorile di competenza del Tribunale Ordinario, e conseguentemente è aumentata la facoltà di quest'ultimo di disporre azioni e attività a carico dei Servizi Sociali territoriali;
- che si rende, quindi, necessario individuare alcune modalità operative di lavoro comune fra i Magistrati del Tribunale Ordinario, assegnatari delle controversie di Famiglia, ed i Servizi Sociali Territoriali impegnati in ambito di tutela minorile, mettendo a frutto l'esperienza di collaborazione ormai pluridecennale fra i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni in merito ai percorsi di presa in carico e tutela minorile;
- che è stato valutato come funzionale alla definizione di prassi comuni la redazione di un atto d' "Intesa sulle modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia" da sottoscrivere tra il Tribunale Ordinario ed i servizi sociali e specialistici del territorio di competenza del Tribunale medesimo (Provincia di Pistoia);

Richiamata la normativa vigente, sia di ambito internazionale, nazionale, regionale e locale, ed in particolare

della seguente legislazione vigente nell'ambito dei servizi di tutela ed assistenza ai minori e al diritto di famiglia:

- Convenzione sui diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20/11/1989;
- L. 176/91 che ratifica la sopra citata convenzione;
- Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17/11/2010 "Azioni a misura di minore"; fatte proprie dall'Unione Europea il 15/2/2011
- Il Codice Civile;
- Il Codice Penale;
- Il D.P.R. 616/77 circa il trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, in particolare riguardo alle competenze dei Comuni relativamente all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza;
- La L.184/83-“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” successivamente modificata dalla L. 149/01 “Diritto del minore alla famiglia”;
- L.219 del 10/12/2012 LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;
- Decreto Legislativo n. 154 del 28/12/2013 in materia di filiazione;
- La L. 328/00 “Legge quadro per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il D. Lgs. n.267/00 –“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- L. R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Considerato:

- che nel corso dell' anno 2015 si sono costituiti più gruppi di lavoro composti dai diversi professionisti coinvolti che hanno lavorato, seppure in sedi distinte, alla realizzazione di un unico documento che definisse le modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia”;
- che la Società della Salute Pistoiese ha ritenuto opportuno partecipare alla realizzazione di tale protocollo di intesa, al fine di integrare sul piano operativo e funzionale le attività e le competenze attribuite dalla legge alle istituzioni preposte in materia, nonché al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la maggiore efficacia degli interventi;
- che la Società della Salute Pistoiese ha quindi delegato, alcuni referenti che hanno partecipato ai lavori del gruppo composto da assistenti sociali territoriali dei vari Comuni;
- che la Presidenza del Tribunale Ordinario di Pistoia ha inviato ai componenti del gruppo, nell' agosto 2015, la proposta definitiva che è stata considerata una qualificata e efficace sintesi delle osservazioni e integrazioni proposte dai referenti dei Comuni dell'Area ;
- che tale Intesa è stata sottoscritta, oltre che dalla Società della Salute Pistoiese, dal Tribunale Ordinario di Pistoia e dalla Società della Salute Valdinievole;

Richiamata la deliberazione n. 30 del 24/09/2015 con la quale l'Assemblea dei Soci ha approvato il documento di Intesa tra la Società della Salute Pistoiese, il Tribunale Ordinario di Pistoia e la Società della Salute della Valdinievole frutto di un percorso integrato e condiviso inerente le modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia;

Rilevato che si è reso necessario, decorsi alcuni anni di attività, apportare modifiche all'atto d'Intesa, al fine di agevolarne l'applicazione e correggere elementi di criticità emersi;

Valutato che è pervenuta all'attenzione di questa Giunta Esecutiva la proposta condivisa dalle due strutture tecniche delle Società della Salute Pistoiese e Valdinievole e dal Tribunale Ordinario di Pistoia;

Ritenuto opportuno prevedere l'approvazione del testo, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, stante l'urgenza di sottoscrizione di dare mandato alla Presidente della Società della Salute Pistoiese di prevedere la ratifica dell'atto nella prossima seduta di Assemblea dei Soci;

Visto l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

**Presenti e Votanti n. 5.**  
**Con votazione unanime.**

### **DELIBERA**

**per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:**

- 1) di approvare l'Intesa tra la Società della Salute Pistoiese, il Tribunale Ordinario di Pistoia e la Società della Salute della Valdinievole le modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia, modificato di concerto agli altri sottoscrittori, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, e che sostituisce il testo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 30/2015;
- 2) di dare mandato alla Presidente della Società della Salute Pistoiese di farsi carico della sottoscrizione del sopra citato Protocollo e dell'attuazione di quanto da esso previsto in termini organizzativi e di procedure;
- 3) di prevedere la ratifica della approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- 4) di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
- 5) di trasmettere ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio e al Collegio Sindacale.



*Tribunale Ordinario di Pistoia*  
*Presidenza*

P.zza Duomo, 6 – 51100 Pistoia Tel. 0573/35711 Fax 0573/3571489  
e-mail: [tribunale.pistoia@giustizia.it](mailto:tribunale.pistoia@giustizia.it)

**PROTOCOLLO di INTESA**  
**sulle MODALITÀ OPERATIVE fra SERVIZIO SOCIALE e TRIBUNALE ORDINARIO in**  
**merito alle tematiche relative al DIRITTO di FAMIGLIA**

**Premessa**

Con la riforma del Diritto di Famiglia sono notevolmente aumentati i casi di tutela minorile di competenza del Tribunale Ordinario, e alla naturale conseguenza, da parte del Tribunale, di disporre azioni e attività a carico dei Servizi Sociali territoriali. Facendo riferimento all'esperienza di collaborazione ormai decennale fra i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni in merito ai percorsi di presa in carico e tutela minorile, facendo seguito all'esperienza maturata dopo la sottoscrizione del precedente protocollo, si individuano alcune modalità operative di lavoro comune fra i Magistrati del Tribunale Ordinario assegnatari delle controversie di Famiglia ed i Servizi Sociali Territoriali impegnati in ambito di Tutela Minorile.

**1) ADOZIONE di PROVVEDIMENTI che COINVOLGONO il SERVIZIO SOCIALE e/o i SERVIZI SPECIALISTICI.**

Al Tribunale Ordinario, nell'interesse del minore, prima dell'adozione di un provvedimento che coinvolga in qualsiasi forma il Servizio Sociale Territoriale o i Servizi Specialistici, è utile l'invio di una breve relazione dai Servizi Sociali coinvolti, contenente alcune informazioni: se il minore sia in carico o meno ai Servizi; se e quali interventi siano già attivati e la eventuale valutazione sulla situazione familiare del minore. Tale breve informativa potrà permettere al Tribunale di avere una prima conoscenza della situazione antecedentemente all'emissione del provvedimento e soprattutto di evitare sovrapposizioni fra gli interventi già eventualmente attivati (es. minore in cui sia attivo un intervento di educativa domiciliare o per il quale vi è presa in carico anche dai Servizi di Psicologia Neuropsichiatria o per il quale è disposta una c.t.u.).

Si conviene pertanto:

- a. per le situazioni nelle quali il Tribunale riterrà di prendere decisioni urgenti (fase presidenziale delle controversie di separazioni o divorzio e altre procedure sommarie), i provvedimenti saranno emessi sulla base delle informazioni già in suo possesso e, ove opportuno, incaricherà il Servizio Sociale di redigere ed inviare una valutazione successiva;
- b. per le situazioni in cui invece non è urgente l'emissione di un provvedimento, ma si ritiene opportuno investire prima il Servizio Sociale, il magistrato titolare della controversia darà un mandato di valutazione della situazione, richiedendo ove necessario una valutazione socio-sanitaria integrata e multidisciplinare, coinvolgendo, quindi, anche i servizi specialistici della Usl/SdS (ad esempio Usfmia per la valutazione delle condizioni psicologiche del minore o delle capacità genitoriali; Ufsmo o SerD laddove si sospetti una problematica di salute mentale o di abuso di sostanze), evitando in linea di massima mandati di solo monitoraggio o di sola attivazione di prestazioni (es. gli incontri protetti). Il Servizio relazionerà in merito all'opportunità di una presa in carico della situazione e sul progetto di sostegno al nucleo: tale relazione, frutto di un percorso di valutazione, sarà depositata entro il termine massimo di 60 giorni ( in casi particolari ove il Servizio Sociale ravvisi la necessità di tempi più lunghi, chiederà formale proroga);

- c. nel caso in cui i difensori delle parti diano comunicazione al T.O. che la situazione del minore sia già seguita dai Servizi Sociali Territoriali/Specialistici, il giudice, al fine di acquisire piena conoscenza e valutazione circa le ulteriori determinazioni da assumere, richiederà ai Servizi relazione in merito agli interventi già posti in essere; salvo i casi di urgenza, tale relazione va inviata nel termine congruo di **60 giorni**;
- d. nel caso in cui il Servizio Sociale riterrà di richiedere al Tribunale Ordinario di assumere decisioni riguardanti la tutela del minore (es. disposizioni diverse dall'affido ad una delle parti; limitazione della responsabilità genitoriale; collocamento in struttura del minore) il Servizio Sociale dovrà indirizzare la Relazione contenente le proposte e le motivazioni che portano a tale richiesta, oltre che al Giudice assegnatario, anche al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pistoia, parte pubblica che ha la legittimazione a valutare ed realizzare l'azionabilità degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento o a fornire al Tribunale il suo parere;
- e. la Relazione del Servizio Sociale, quando richiesta, potrà evidenziare se, anche a fronte di un accordo fra le parti relativo all'affido dei figli, si ravvisi da parte del Servizio una situazione pregiudizievole dell'interesse del minore.

2) Per quanto attiene ai provvedimenti che il Tribunale Ordinario emetterà di **AFFIDAMENTO di MINORE al SERVIZIO SOCIALE**, essi saranno adottati solo in casi eccezionali e in via provvisoria, quindi possibilmente non a conclusione del giudizio.

Tali provvedimenti conterranno l'indicazione di quali concrete modalità d'intervento e di quali "poteri" vengono attribuiti al Servizio Sociale e riguardo a quali ambiti. Il Tribunale potrà attribuire al Servizio specifici poteri decisorii, in ambiti specifici ed in tempi limitati, anche in sostituzione dei genitori.

Nel caso in cui venga prevista la relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare, tale obbligo per il servizio avrà la durata massima di un anno, salvo specifiche esigenze.

Il Servizio Sociale, in ogni caso, potrà inviare relazione alla Procura Ordinaria per evidenziare la necessità di provvedimenti a tutela del minore.

### 3) INTERVENTI del SERVIZIO SOCIALE A TUTELA DELLA BI-GENITORIALITÀ

Per quanto attiene ai provvedimenti adottati dal Tribunale Ordinario nei quali il Servizio Sociale è coinvolto per garantire il diritto di visita, in essi dovranno essere specificata la durata massima – fatte salve le rispettive competenze - del coinvolgimento del Servizio Sociale, evitando di dare indicazioni relative a giorni ed orario in cui il Servizio dovrà essere svolto.

Resta inteso che il coinvolgimento del Servizio Sociale per la gestione del diritto di visita del minore con i genitori/familiari ha natura temporanea e necessita di un tempo congruo per l'organizzazione e la preparazione delle parti coinvolte con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei minori.

Il Servizio Sociale segnalerà al magistrato istruttore, se pendente controversia, ovvero al Giudice Tutelare e/o alla Procura presso il Tribunale eventuali difficoltà o difformità riscontrate nell'applicazione dei dispositivi o incertezze interpretative del medesimo.

Il Servizio attiverà tali percorsi compatibilmente con le risorse disponibili sia in termini di bilancio sia di personale e nel rispetto delle convenzioni/contratti in corso relativi agli interventi attivati.

Il Tribunale potrà disporre che le prestazioni elargite dal Servizio, quali incontri osservati o educativa familiare, siano poste a carico o a compartecipazione delle parti o di una di esse, nel rispetto dei regolamenti degli Enti erogatori.

Per attivare i propri interventi il Servizio dovrà ricevere tutte le informazioni utili quali:

- dati anagrafici, recapiti telefonici di parti e difensori;
- eventuale copia di C.T.U. se effettuata.

Coinvolgimento dei Servizi Sociali in Caso di C.T.U.

Quando viene disposta C.T.U., sia nel caso in cui il minore sia già seguito dai Servizi Sociali sia in cui il

C.T.U. ritenga comunque di coinvolgere in qualsiasi modo il Servizio Sociale (ad esempio con educativa domiciliare e/o incontri osservati, etc.), il Servizio sociale dovrà essere sentito dal C.T.U.

Il Giudice, nell'emettere il provvedimento, eviterà di richiamare, con formule di mero rinvio, le previsioni del C.T.U. che coinvolgono i Servizi.

#### 4) TRASMISSIONE RELAZIONI e PROVVEDIMENTI .

Al fine di facilitare la comunicazione e la relazioni fra gli Enti, si stabilisce che l'invio delle relazioni da parte dei Servizi Sociali avverrà, oltre alla posta PEC della cancelleria civile, anche alla posta e-mail del giudice incaricato.

Nel caso in cui verrà dato un mandato al Servizio Sociale il Giudice provvederà all'invio al servizio stesso tramite la cancelleria.

Al Servizio sociale sarà consentito un accesso privilegiato alla Cancelleria del Tribunale Ordinario Civile per la consultazione, in caso di necessità, dei fascicoli (es. verbali di comparizione, documenti, ecc.) e per informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento.

Pistoia, xx ottobre 2018

Il Presidente del Tribunale di Pistoia  
dott. Fabrizio Amato

La Presidente della Società della Salute di Pistoia  
dott.ssa Annamaria Celesti

Il Presidente della Società della Salute della Valdinievole  
dott. xx Bartolini

**SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE  
GIUNTA ESECUTIVA**



**Deliberazione n. 9 del 22 ottobre 2018**

**Oggetto: Protocollo di Intesa sulle modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario di Pistoia in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia. Proposta modifiche.**

Letto e sottoscritto

Pistoia, **22 OTT, 2018**

La Presidente  
**Anna Maria Ida Celesti**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.13, comma 9 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, dal momento della sua adozione.

Il Direttore della SdS Pistoiese  
**Daniele Mannelli**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede della SdS Pistoiese.

L'Addetta alla pubblicazione  
**Monica Milani**

**TRASMISSIONE UFFICI**

Trasmessa copia della presente deliberazione ai seguenti uffici:

**Tutti gli Enti aderenti**

Pistoia, **25 OTT, 2018**